

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 50° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori» (1402), d'iniziativa dei deputati Portatadino ed altri; Ferri ed altri

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 4, 7 e *passim*  
KESSLER (DC), relatore alla Commissione .. 2, 12  
MEZZAPESA (DC) ..... 4, 5, 10 e *passim*  
NESPOLO, (PCI) ..... 4, 5, 9 e *passim*  
SCOPPOLA (DC) ..... 5, 7, 9  
ULIANICH (Sin. Ind.) ..... 7, 8, 9 e *passim*  
VALITUTTI (PLI) ..... 12  
VELLA (PSI) ..... 5, 7, 11 e *passim*

«Norme per la ricostruzione di carriera ai fini pensionistici dei professori straordinari ed associati non confermati» (1209), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

##### (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... Pag. 14, 15, 17 e *passim*  
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ..... 19  
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione 14, 18  
NESPOLO, (PCI) ..... 17, 18  
ULIANICH (Sin. Ind.) ..... 16, 19  
VALITUTTI (PLI) ..... 15, 17

*I lavori hanno inizio alle ore 16,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori» (1402)**, d'iniziativa dei deputati Portatadino ed altri; Ferri ed altri  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori», d'iniziativa dei deputati Portatadino, Fincato Grigoletto, Ghinami, Castagnetti, Tesini, D'Aquino, Brocca, Garocchio, La Russa, Gruppo, Rebullà, Serrentino, Bonalumi e Azzolini, Ferri, Fagni e Ciafardini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Kessler di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, egregi colleghi, ci troviamo ad esaminare il disegno di legge n. 1402, già approvato in sede deliberante dall'ottava Commissione della Camera, riguardante l'introduzione di una nuova disciplina per la gestione dei contributi che, in base all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, la cosiddetta «legge Ermini», sono stati e vengono versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori. Secondo quanto stabilito dall'ultimo comma del citato articolo 11, infatti, è consentito alle università ed agli istituti superiori di richiedere contributi, fino alla misura di lire 1.000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche.

Ricordo che, soprattutto a partire dal 1968, con la rarefazione se non la scomparsa delle organizzazioni rappresentative studentesche, tali fondi, sistematicamente raccolti dalle università, sono rimasti in gran parte inutilizzati e privi di una precisa destinazione, in poche parole sono rimasti congelati. Il disegno di legge al nostro esame, risultante dalla unificazione di due proposte legislative, entrambe d'iniziativa parlamentare, si propone pertanto di dare una disciplina nuova alla loro gestione. Più precisamente il disegno di legge intende disciplinare sia la gestione *de futuro* dei fondi che verranno raccolti dalle università sia l'utilizzazione di quelli che, nel corso degli anni precedenti, sono stati accantonati.

Passo ora ad esaminare il provvedimento più nel dettaglio. Il secondo comma dell'articolo unico prevede la costituzione, in seno al consiglio di amministrazione dell'università, di una commissione particolare, formata dai rappresentanti degli studenti che fanno parte del consiglio di amministrazione stesso e da un pari numero di rappresentanti dei docenti, per la gestione e l'utilizzo dei contributi a

disposizione. L'articolo inoltre stabilisce che i fondi, raccolti ai sensi della legge n. 1551 del 1951, siano destinati «alle finalità ed alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria» proposte alla commissione da parte delle associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni o gruppi composti da almeno cinquanta studenti.

Ancora, il punto 3 dell'articolo unico di cui il disegno di legge è formato, prevede che una quota parte, pari al 50 per cento dei contributi - 500 lire per ogni studente, dunque - sia destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. Sempre il terzo comma dell'articolo unico detta poi alcune disposizioni attinenti all'utilizzazione dei fondi destinati alla gestione, manutenzione, potenziamento e costruzione di impianti sportivi universitari.

Il punto 4, a sua volta, come prima accennavo, disciplina la destinazione e l'utilizzazione dei fondi che negli anni trascorsi sono stati congelati. In proposito il disegno di legge prevede che detti fondi siano destinati, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, alle finalità sportive. La restante quota di essi dovrebbe invece essere utilizzata per le finalità culturali e sociali previste dal presente provvedimento.

Il punto 5 dell'articolo unico prevede che il Ministro della pubblica istruzione emani, entro tre mesi dall'approvazione del disegno di legge, il relativo regolamento di esecuzione.

La disposizione finale riguarda invece le libere università in cui non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione. Con tale norma si stabilisce che la componente studentesca nella commissione, di cui al secondo comma dell'articolo, è formata dai rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione dell'Opera universitaria.

Ciò detto, nel proporre l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, mi permetto di fare qualche osservazione. A mio avviso, è bene che adesso, col rinascere della vita rappresentativa, vengano rimessi in circolo quei fondi ormai da tempo congelati. E ancora positiva mi sembra la promozione delle attività sportive, di cui si sa quanto le nostre università siano carenti, nonché la diversa e più adeguata destinazione di questi fondi rispetto alla legge del 1951. Oggi, infatti, accanto alle finalità sportive ed assistenziali, sono inserite quelle culturali e sociali. Dubbi però mi suscita la disciplina prevista al punto 4, laddove si stabilisce che i fondi accantonati possono essere utilizzati anche per questo nuovo tipo di attività culturali e sociali. In proposito mi chiedo se una disposizione di questo genere sia legittima o comunque opportuna. I fondi accantonati discendono dai versamenti di 1000 lire effettuati nel corso degli anni, a titolo di contributo speciale, dagli universitari, non si tratta quindi di un'imposta nè di una tassa. Ora è evidente che gli studenti ormai usciti dalle università non potranno beneficiare delle attività che, attraverso questi contributi, verranno finanziate, ma, ciò nonostante, non mi sembra fuori luogo chiedersi se sia possibile utilizzare retroattivamente questi contributi per finalità diverse da quelle originariamente previste.

Su tale perplessità, che peraltro non mi porta, almeno al momento, ad avanzare proposte emendative, richiamo l'attenzione dei colleghi

della Commissione per sapere se vengono da essi condivise e se pensano che possano essere superate.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Kessler per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

NESPOLO. Signor Presidente, premesso che non mi muove l'intenzione di ritardare l'*iter* del disegno di legge in discussione – peraltro risultante dall'unificazione di due proposte legislative, una della quali presentata dal nostro Gruppo alla Camera – desidero far rilevare che la sua complessità, nonchè i dubbi manifestati dal relatore, senatore Kessler, consigliano di riflettere maggiormente su di esso.

Propongo, pertanto, di rinviare alla prossima seduta la presentazione degli emendamenti e il voto finale.

PRESIDENTE. Secondo me è necessaria una scelta preliminare. Se decidiamo di approvare il testo così come pervenutoci dalla Camera dei deputati possiamo procedere sollecitamente; se invece entriamo nell'ordine di idee di introdurre modifiche, allora credo che ogni Gruppo abbia il diritto di riflettere e decidere se presentare emendamenti.

MEZZAPESA. Credo di poter dire, a nome del mio Gruppo, di condividere l'impostazione data al disegno di legge e concordare quindi sulla necessità della sua sollecita approvazione in quanto con esso si affronta un problema che si trascina ormai da anni e lo si risolve sui due versanti: quello della sistemazione a regime della disciplina dei contributi straordinari riscossi dalle università per attività sociali, culturali e così via e, quello della sistemazione del contenzioso creatosi con i fondi accantonati.

Il relatore, nella sua chiarissima relazione, ci ha presentato i problemi e le soluzioni che la Camera ha indicato come più opportune. Devo dire però che, prima ancora di sentire la relazione, leggendo il testo che la Camera ci ha trasmesso e gli atti delle lunghe sedute (nel corso delle quali l'altro ramo del Parlamento ha opportunamente approfondito questa materia dando una soluzione che, in linea di massima, crediamo di poter accettare con alcune perplessità riguardo il quarto comma dell'articolo 1), mi ha colpito sia l'aspetto giuridico, che finemente il collega Kessler ha presentato, sia la diversità della misura che i colleghi della Camera hanno inteso attribuire alle attività sportive (diversità presenti tra il quarto e il terzo comma). Credo che questo punto vada approfondito. Se riterremo che l'apportare alcune modifiche non nuoccia all'economia generale del problema, anch'io, a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana, concordo con quanto detto poco fa dal Presidente. Se invece siamo tutti d'accordo nell'approvare il testo così come pervenutoci dalla Camera siamo liberi di farlo, ma dobbiamo tener presente che, se le perplessità manifestate dal relatore e quelle che anch'io ho presentato a proposito del quarto comma hanno una qualche rilevanza, un approfondimento sarebbe opportuno e in questo senso potrebbe essere accettata la proposta della senatrice Nespolo di rinviare alla Camera il provvedimento.

SCOPPOLA. Vorrei chiedere alla senatrice Nespolo se le perplessità che eventualmente porteranno il suo Gruppo a proporre emendamenti sono sulla stessa linea per ciò che attiene il problema sollevato dal senatore Mezzapesa.

NESPOLO. Allo stato attuale non abbiamo emendamenti da presentare, riteniamo che il lavoro fatto dalla Camera abbia approfondito e corretto numerosi punti. Non mi pare comunque che le nostre preoccupazioni vadano nel senso di quanto detto dai senatori Kessler e Mezzapesa: quello che chiediamo è un momento di riflessione anche perchè sono stati preannunciati emendamenti e l'alternativa potrebbe essere quella di iniziare la discussione e poi, ove necessario, interromperla.

MEZZAPESA. Da quanto risulta dagli atti della discussione alla Camera, all'inizio non vi era questa diversificazione, nè vi è qualcosa che la giustifichi. Il primo emendamento presentato dal relatore era nel senso di confermare la misura del 50 per cento e di mantenere inalterata la filosofia del disegno di legge anche per quanto riguarda la destinazione diversa.

SCOPPOLA. A me sembra che si dovrebbero adottare procedure più garantiste che si dirigano verso una destinazione di interesse generale. Viceversa, la formulazione di fronte alla quale ci troviamo dà spazio ad utilizzazioni non molto controllate e questo non risponde alla logica di insieme. Credo che effettivamente il punto meriti un approfondimento.

VELLA. Vorrei fare due osservazioni di fondo sulla relazione e le proposte contenute nel disegno di legge, che in larga parte naturalmente condivido.

Alcune perplessità si riferiscono alla seconda parte del terzo comma dove si parla della utilizzazione dei fondi destinati alla gestione, manutenzione e potenziamento di impianti sportivi e a manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale, gestione affidata dal Consiglio di amministrazione previo parere del comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394 agli enti legalmente riconosciuti. Ho delle perplessità sulla formulazione di questa parte per ciò che riguarda il preventivo parere del comitato previsto per legge in quanto ritengo che tale comitato non abbia finalità strettamente inerenti alla utilizzazione di detti fondi.

Vorremmo anche una maggior precisione circa l'affidamento ad enti legalmente riconosciuti che perseguano la pratica dello sport. Riteniamo che si possano individuare i Comitatus universitari sportivi (CUS) e il Comitato universitario sportivo italiano (CUSI) quali organi competenti, per lo meno al momento attuale, in quanto sono gli unici enti riconosciuti. Allo scopo di chiarire che gli enti a cui deve essere affidata la gestione siano il CUS a livello provinciale e il CUSI a livello nazionale si potrebbe ipotizzare un emendamento del seguente tenore al terzo comma: «L'utilizzazione di tali fondi è affidata dal consiglio di amministrazione dell'università al Centro universitario sportivo italiano

attraverso i suoi organi periferici (CUS), legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale».

Formalizzo pertanto un emendamento tendente a modificare il terzo comma come segue. Dopo le parole «sportive universitarie», sostituire la rimanente parte del comma con le seguenti parole: «L'utilizzazione di tali fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione ai Centri universitari sportivi locali legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale». Questo per evitare che la dizione formulata in modo molto astratto e generico, possa fare corso alla creazione, spesso improvvisata, di enti il cui riconoscimento prevede un lungo periodo di tempo, venendo meno, in tal modo, lo spirito iniziale del provvedimento. Permettendo che questi fondi vengano utilizzati dal CUSI, organizzazione che per anni ha dimostrato di agire in modo molto serio ed efficace, otterremo delle garanzie maggiori di quelle che potrebbero darci altri enti.

Un altro aspetto che in me suscita qualche perplessità - e non solo in me, ma anche in altri colleghi - è quello contenuto nel quarto comma, e precisamente laddove recita: «I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalità della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione». Ebbene, come ha osservato giustamente lo stesso relatore, i fondi accantonati precedentemente, quando ancora non erano state previste le destinazioni che con questo disegno di legge si tende ad individuare, dovrebbero essere destinati totalmente al completamento e al potenziamento degli impianti sportivi universitari. Pertanto presento il seguente emendamento al quarto comma: «I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per il completamento e potenziamento degli impianti sportivi universitari». Devo aggiungere, inoltre, che se finora queste somme non sono state utilizzate - per motivi che in questo momento è inutile ricordare, onde evitare polemiche - è bene metterle a disposizione per investimenti sportivi nell'ambito universitario. Reputo il completamento ed il potenziamento degli impianti sportivi universitari esigenze prioritarie.

È per queste ragioni e per evitare lunghe discussioni o la sospensione dei lavori della Commissione, che sono disponibile a modificare lo stesso emendamento purchè la quota dei fondi precedentemente accantonati da riservare alle finalità suddette, non sia inferiore al 50 per cento dei fondi medesimi.

Questa proposta, d'altronde, mi sembra coerente con quanto disposto nel terzo comma che destina una quota pari al 50 per cento dei contributi richiesti agli studenti, ad iniziative ed attività sportive universitarie. Non vedo per quale ragione tale percentuale debba essere diversa per la utilizzazione dei fondi precedentemente accantonati.

Ripeto, siamo disponibili a modificare il nostro emendamento, anche se siamo convinti della bontà della nostra proposta, che prevede di destinare totalmente i fondi finora accantonati per la realizzazione e per il potenziamento degli impianti sportivi universitari.

SCOPPOLA. Signor Presidente, vorrei un chiarimento da parte del senatore Vella sui Centri universitari sportivi locali. Con questo termine, senatore Vella, lei si riferisce a quelli istituiti con l'articolo 1 della legge n. 394, del 28 giugno 1977 - che recita: «Presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività» - o a qualche altro organismo? A me non risulta che ve ne siano altri preposti ad attività sportive.

VELLA. Non ne sono sicuro, ma dovrebbero essere questi. Non ho a portata di mano il testo della legge da lei citata.

SCOPPOLA. Secondo me sarebbe opportuno richiamare, nel testo del provvedimento al nostro esame che istituisce questi Centri sportivi.

VELLA. So che il Centro universitario sportivo italiano è stato riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica, nel 1968.

PRESIDENTE. Tra breve chiariremo questo dubbio, quando avremo a disposizione il testo del decreto del Presidente della Repubblica che riconosce legalmente il CUSI.

Vorrei chiarire al senatore Kessler che il testo al nostro esame non destina le somme a finalità diverse rispetto a quelle inizialmente previste con l'articolo 11 della legge n. 1551, del 1951. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 11 recita: «È consentito alle Università e agli Istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per ciascuno studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche». Ora, le parole «attività assistenziali e sportive» comprendono uno spettro più largo di attività rispetto a quelle specificate nel disegno di legge al nostro esame, perchè in quest'ultimo si fa esplicito riferimento ad «attività culturali, sociali e sportive».

ULIANICH, Signor Presidente, sarei curioso di sapere a quanto ammonta la cifra dei fondi finora accantonati, dato che fin dal 1951 si è stabilito un contributo di lire 1.000 per ciascun studente.

VELLA. Posso risponderle io, senatore Ulianich. La somma si aggira intorno ai 9-10 miliardi di lire.

ULIANICH, Si tratta di una cifra considerevole e altrettanto cospicuo è il 50 per cento di tale somma, costituito da circa 5 miliardi.

A me pare che il terzo comma dell'articolo unico non sia chiaro, perchè vengono confusi due aspetti: quello relativo alle iniziative e

attività sportive universitarie e quello relativo al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi. A mio avviso i due elementi andrebbero adeguatamente distinti. Bisognerebbe chiarire quale quota dovrebbe andare alle attività sportive e quale invece dovrebbe essere utilizzata per investimenti, perchè una politica di investimenti in ordine alle attrezzature sportive universitarie mi sembrerebbe un elemento molto positivo e una finalità da perseguire con chiarezza di termini. Qui invece il terzo comma è confuso laddove recita: «una quota parte pari al 50 per cento dei predetti contributi è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie». Queste attività ed iniziative possono intendersi sul piano della partecipazione a gare internazionali, all'organizzazione di attività sportive, ma non necessariamente alla costruzione, ad esempio, di strutture. Tanto più che l'articolo prosegue con le parole: «L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi». Abbiamo così un calderone in cui questo 50 per cento non viene affatto suddiviso. io ritengo una suddivisione con una parte destinata agli investimenti relativi agli impianti sportivi...

PRESIDENTE. Lasciamo un po' di autonomia ai consigli di amministrazione delle università!

ULIANICH. Ci sono università che non hanno assolutamente impianti sportivi. Vogliamo aiutare queste università a creare, anche con un dispositivo di legge, gli impianti necessari? In questo modo, tutto il 50 per cento potrebbe essere destinato ad attività sportive: infatti una piccola università avrebbe a disposizione una somma con la quale potrebbe organizzare una o due manifestazioni sportive al massimo, senza riuscire a creare degli impianti. Noi dobbiamo dare la possibilità di investire in questa materia con degli stanziamenti precisi.

A questo proposito, suggerirei che il terzo comma venisse distinto in due dimensioni: quella dell'attività sportiva ordinaria e quella che concerne la creazione di impianti sportivi. A me sembra che neppure l'emendamento presentato dal Gruppo socialista chiarisca completamente i dubbi, in quanto esso dice: «L'utilizzazione di tali fondi destinati alla gestione, alla manutenzione e al potenziamento», senza alcuna suddivisione.

C'è poi il problema dei fondi precedentemente accantonati. A quanto ammontano? Anche per questi fondi desidererei che fosse posta la distinzione tra spese correnti per quello che riguarda attività ed imprese sportive e spese per investimenti. Se si tenesse presente questo criterio, avremmo una legge molto chiara e porteremmo avanti un minimo di programmazione di investimenti circa gli impianti opportuni.

PRESIDENTE. L'informazione che poc'anzi è stata richiesta è la seguente: il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 770, ha stabilito, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, che: «viene riconosciuta la personalità giuridica al Centro universitario sportivo italiano (CUSI) con sede a Roma e ne viene approvato lo statuto». Da qui non risulta l'esistenza di comitati locali.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal collega Ulianich, desidero ricordare che per la costruzione degli impianti esiste un apposito stanziamento nella legge sull'edilizia universitaria.

ULIANICH. Allora perchè qui si parla di «potenziamento e di costruzione» di impianti sportivi?

PRESIDENTE. Secondo il mio sommosso parere, il problema della costruzione dei grandi impianti sportivi va affrontato all'interno della legge sull'edilizia universitaria. Qui evidentemente ci si riferisce a piccoli interventi.

NESPOLO. Quelli sono 35 miliardi, questi sono 10: è una bella cifra anche questa.

PRESIDENTE. In realtà si tratta al massimo di 5 miliardi con carattere di omnicomprensività.

SCOPPOLA. Non vorrei che l'attenzione della Commissione si concentrasse soltanto sulla parte di stanziamento prevista dalla legge per destinarla ad attività sportive universitarie. Sono convinto che nel nostro paese si faccia poco sport e quindi sarebbe molto importante che la pratica sportiva si sviluppasse nel mondo universitario. È su questo versante, quindi, che si pongono tutti i problemi sollevati da ultimo anche dal collega Ulianich.

C'è però un'altra parte del disegno di legge che riguarda il 50 per cento destinato ad altri fini. Di fatto il disegno di legge - e di questo vorrei che la Commissione fosse consapevole - introduce un elemento innovativo di notevole significato rispetto a quanto prevedeva l'articolo 11 della legge del 1951, sul quale forse varrebbe la pena soffermare la nostra attenzione. L'articolo 11 che consentiva all'università di richiedere questi contributi, prevedeva che essi fossero destinati ad attività «assistenziali e sportive».

Ora non c'è dubbio che la formula introdotta nel comma secondo dell'articolo unico, per quanto riguarda la parte da destinare a finalità non sportive, non riproduce il concetto della finalità assistenziale, ma si presta alle più ampie interpretazioni: qualunque attività culturale e sociale attinente alla realtà universitaria. Su questa modifica vorrei che si soffermasse l'attenzione dei colleghi. È opportuno questo ampliamento della destinazione del fondo o non sarebbe meglio viceversa che queste cifre fossero mantenute nell'ambito della primitiva destinazione?

La seconda domanda riguarda invece i fondi accumulati sulla base dell'articolo 11 della legge n. 1551 del 1951. Con il disegno di legge in esame, introduciamo una norma che ha effetto retroattivo; veniamo infatti a stabilire di adoperare adesso, per determinati scopi, i fondi raccolti in passato per finalità diverse.

Io ritengo che, almeno per i fondi di cui al quarto comma dell'articolo unico in esame, si dovrebbero mantenere le finalità originarie. Mentre quindi sostengo che per la parte accantonata si

dovrebbe mantenere la finalizzazione originaria, non ho nessuna difficoltà ad accettare una diversa destinazione per i fondi ora raccolti. Infatti, poichè la società attuale è cresciuta ed è più ricca rispetto al passato, penso sia giusto mettere a disposizione dei gruppi universitari i mezzi necessari alle loro iniziative; non si possono distorcere, però, con una normativa successiva, le intenzioni pregresse delle università che hanno richiesto quei contributi sulla base di un'altra legge. Per i fondi accantonati dovremmo, pertanto, rispettare le finalità assistenziali e sportive previste in origine.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo però che ora l'assistenza è passata alle Regioni.

NESPOLO. Io credo che l'osservazione del senatore Scoppola sia molto importante perchè in effetti è innegabile che la legge n. 1515, sulla cui base i contributi sono stati finora versati, si riferisce ad attività assistenziali e sportive. Ora, è vero che il termine assistenziale, inteso nel suo senso più tradizionale, può apparire desueto e ristretto, ma è altrettanto vero che nel corso dei trent'anni trascorsi dall'approvazione della cosiddetta «legge Ermini» il concetto di assistenza è mutato. Non a caso oggi esiste una proposta di legge-quadro del Governo che si occupa del diritto allo studio universitario. Ritengo, pertanto, che i fondi accumulati in passato possano essere destinati a favore dell'orientamento professionale o per il potenziamento di centri di cultura, attività che, pur non strettamente riassorbite nel concetto di assistenza, sono tuttavia riconducibili al diritto allo studio.

Anche se non ho formalizzato il mio convincimento in una proposta di modifica, neanch'io ritengo che si debba usare quei fondi per finalità diverse da quelle per cui sono stati richiesti.

Ricapitolando, mi sembra più opportuno che la quota pregressa di fondi sia utilizzata per quelle finalità che, se non proprio assistenziali in senso stretto, siano almeno riconducibili al diritto allo studio. I nuovi contributi potranno invece essere destinati alle attività previste dal presente disegno di legge.

MEZZAPESA. Vorrei chiarire, se possibile, a me stesso ed ai colleghi la soluzione a cui è arrivata l'VIII Commissione della Camera. Il richiamo alle finalità originarie effettuato dal senatore Scoppola è giusto anche se, come lo stesso collega ha riconosciuto, i tempi sono cambiati. In questi ultimi trent'anni, infatti, non solo la società è cresciuta ma si sono anche avuti mutamenti di natura istituzionale e giuridica. Nella fattispecie mi riferisco alla nascita delle Regioni nella cui competenza rientra anche il diritto allo studio in campo universitario.

Se ci basassimo esclusivamente sulla correttezza giuridica, penso che dovremmo restituire agli interessati le somme non spese per fini sportivi o di assistenza, oppure investirle in beni patrimoniali per le università. In questo caso, infatti, tali beni diverrebbero patrimonio di tutti, ed anche se lo studente di allora non ne ha beneficiato, ne potrebbero godere i suoi figli o comunque l'università. Così facendo la correttezza giuridica sarebbe salvaguardata ma, *summum ius summa iniura*, la cosa non è fattibile. I colleghi della Camera, pertanto, sono

arrivati ad un compromesso: hanno deciso, infatti, di utilizzare i fondi accantonati per le finalità previste dal provvedimento in discussione, spendendoli in base a piani pluriennali. A questo proposito mi sono chiesto perchè i colleghi della Camera, pur avendo accettato di destinare i fondi accantonati alle attività culturali e sociali previste da questo disegno di legge, non abbiano conservato anche la stessa ripartizione del 50 per cento prevista dal terzo comma dell'articolo.

In sostanza, ritengo che dovremmo accettare l'imposizione data dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, ma essere più coerenti di quanto non siano stati nelle conclusioni, mantenendo la divisione del 50 per cento.

Riagganciandomi a quanto sosteneva il senatore Ulianich - e trovo che le sue osservazioni siano tutt'altro che peregrine - penso che dovremmo attivarci per far sì che non tutti questi fondi destinati alle attività sportive siano utilizzati per l'effimero sportivo e fissare pertanto un limite all'autonomia responsabile o alla responsabile autonomia dei consigli di amministrazione. D'altra parte non dimentichiamo che questi ultimi potrebbero anche spendere non la metà, ma l'intero ammontare di quelle somme (parlo sempre dei fondi accumulati in passato) esclusivamente per la costruzione e soprattutto il completamento di impianti sportivi.

ULIANICH. Mi scusi se la interrompo, senatore Mezzapesa, ma si potrebbe ovviare a questo agganciando la prima proposizione immediatamente all'altra. Si potrebbe dire cioè: «è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie come pure alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi».

A questo punto non avrei difficoltà. Adottando questa formulazione, infatti, si autorizza a spendere in questo o quel settore; lasciare invece inalterata la prima proposizione e aggiungere ad essa l'altra come un codicillo, significa depotenziare questo secondo aspetto.

MEZZAPESA. A titolo personale, non potendo dire di interpretare la volontà del mio Gruppo, posso dire di essere d'accordo sulla misura del 50 per cento da destinare agli impianti sportivi, in parte accogliendo l'impostazione dell'emendamento del collega Vella, sempre mantenendo la misura del 50 per cento in coerenza con l'impostazione data dai colleghi della Camera; però, ripeto, destinando per il passato il 50 per cento al completamento o alla costruzione di impianti sportivi.

PRESIDENTE. A questo punto è necessario che la Commissione si pronunci sul seguito dei lavori, cioè se ritiene possibile ed opportuno arrivare stasera all'approvazione del disegno di legge così come è, tenendo conto sia che la 1<sup>a</sup>, la 5<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sia che il senatore Vella ha dichiarato, ove vi fosse una generale intesa per l'approvazione, di non insistere per la presentazione di emendamenti.

VELLA. Un emendamento lo presenterei comunque per quanto concerne l'utilizzazione del 50 per cento, secondo quello che, comunque, mi sembra l'orientamento generale.

PRESIDENTE. L'altra alternativa è quella di rinviare l'esame del disegno di legge.

KESSLER, *relatore alla Commissione*. A me sembra che dalla discussione siano emerse ulteriori perplessità che vanno ad aggiungersi a quelle che io stesso avevo manifestato nella mia relazione.

In particolare, a me pare che debba essere effettivamente approfondito l'esame del terzo comma sulla scia delle argomentazioni introdotte dal collega Ulianich. Il terzo comma stabilisce «a regime» la destinazione del 50 per cento della somma; peraltro, mentre nella prima parte del comma sembra sancirsi definitivamente l'utilizzo di questa quota parte del 50 per cento per iniziative ed attività sportive universitarie, la parte successiva del comma si risolve in una specie di disciplina procedurale e non di merito. Facendosi riferimento all'affidamento della gestione e della manutenzione di tutto quel che riguarda la parte immobiliare, sembrerebbe quasi che la prima parte l'escludesse, a meno di non interpretare la frase «iniziative sportive» nel senso di ricomprensivi anche le costruzioni. Si può anche arrivare ad un'interpretazione del genere, ma sicuramente non è chiara. Credo che il 50 per cento a destinazione futura debba servire per iniziative e attività sportive universitarie, compreso il completamento o la costruzione di nuovi impianti e compresa la loro gestione. Anche a me sembra che questo punto debba essere estremamente chiaro.

Altre perplessità si riferiscono al quarto comma, a partire dalla valutazione fatta dal collega Scoppola che in qualche modo richiama le perplessità che anche io avevo sollevato: è legittimo dare una destinazione diversa da quella prevista dalla legge 1951 a fondi che a tal titolo sono stati versati dagli studenti e non a titolo diverso?

Un'altra domanda emersa con chiarezza è la seguente: che ragione c'è di utilizzare i fondi congelati in una misura diversa dalla proporzione stabilita con la modifica? A me pare dunque che la discussione abbia fatto emergere con chiarezza i punti da correggere e forse la proposta di emendare il disegno di legge può essere accettata. Se questo sarà l'atteggiamento complessivo della Commissione, posso fin d'ora dire di essere d'accordo con la proposta della senatrice Nespolo di tradurre in emendamenti le perplessità e gli orientamenti emersi con l'intesa che prima della chiusura estiva il disegno di legge venga approvato.

VALITUTTI. Condivido la proposta del relatore. Effettivamente si tratta di un provvedimento che merita di essere approfondito e rielaborato in qualche punto. Però, vorrei segnalare un pericolo che incombe sul provvedimento.

Si tratta di una vecchia questione che risale ad alcuni decenni fa quando, con la legge del 1951, furono istituiti i contributi. Praticamente tali contributi furono ben presto sospesi, non più riscossi dalle organizzazioni universitarie allora esistenti. Questo evento fu l'epilogo di una triste vicenda legata al cattivo uso dei contributi stessi specialmente nelle principali università. L'effetto di tale sospensione fu l'insorgere di una serie di fenomeni ancora più negativi. Una illusione da sfatare dunque è la seguente: i contributi sospesi sono stati

effettivamente accantonati da tutte le università? Forse il Governo ci può soccorrere in questa materia; ma a me risulta che alcune università non hanno proceduto all'accantonamento, e si illudono quelli che pensano che con l'attuale provvedimento si possano recuperare addirittura alcuni miliardi di contributi accantonati.

Se decidessimo di rinviare l'esame, il Governo potrebbe informarci in merito e sarebbe utile sapere anche l'ammontare della somma effettivamente spendibile relativa ai contributi accantonati.

Se decidessimo di rinviare l'esame, il Governo potrebbe informarci in merito e sarebbe utile sapere anche l'ammontare della somma effettivamente spendibile relativa ai contributi accantonati. Più volte si è tentato, in questi anni di sospensione, di riattivare i contributi senza mai riuscirvi, e questo è secondo me tutt'altro che positivo.

Riattivare i contributi, darli alle organizzazioni, naturalmente con cautele e garanzie per fini utili è estremamente importante e non vorrei che adesso, sospendendo l'esame del provvedimento per la ricerca di soluzioni migliori, ancora una volta si rinviasse la soluzione di questo problema.

Credo quindi che il rinvio potrebbe essere utile solo a condizione di concludere l'esame del provvedimento entro la prossima settimana per rinviarlo sollecitamente alla Camera. Se non riuscissimo ad approvarlo in questo scorcio di tempo ho paura che, alla riapertura dei lavori parlamentari, esso possa subire la sorte di altri provvedimenti simili e questa evidentemente sarebbe una evidenza negativa.

**PRESIDENTE.** A questo punto vi sono due proposte: una di rinvio, del senatore Kessler, per un maggior approfondimento delle norme contenute nei commi terzo e quarto; l'altra del senatore Valitutti che invece propone l'approvazione del provvedimento pur non essendo contrario alla proposta di rinvio.

Desidero, ora, esprimere il mio parere in proposito. Se noi rinviando alla Camera questo disegno di legge, probabilmente esso subirà un lungo *iter*: è bene tenere presente questa eventualità.

Desidero ora ascoltare il parere dei colleghi in proposito.

**VELLA.** Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento da me presentato al quarto comma, in una nuova formulazione che è la seguente: «I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per il completamento ed il potenziamento degli impianti sportivi universitari, in misura non inferiore al 50 per cento» - questo anche per lasciare un certo margine per le spese di investimento - «Il residuo è utilizzato in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, per le finalità indicate al comma secondo della presente legge».

A me pare che l'emendamento, così formulato, accolga l'orientamento della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo del secondo periodo del terzo comma, sento di dover insistere per la sua votazione, anche se il senatore Scoppola aveva ritenuto fossi disponibile a ritirarlo.

Ho potuto appurare, grazie alla richiesta avanzata dallo stesso senatore Scoppola, che lo statuto del CUSI è stato approvato il 30 aprile

del 1968, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 770 e che conseguentemente è stato istituito, in alcuni CUS, un collegio sindacale di cui fa parte anche un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione designato dall'università. Ho ritenuto di dover fare questa precisazione anche a sostegno delle mie precedenti affermazioni. Ribadisco, inoltre, che prevedere di affidare il controllo di questi fondi al Comitato, di cui alla legge n. 394 del 28 giugno 1977, mi sembra improprio, date le funzioni che esso svolge e che gli sono state affidate dall'università.

Se la discussione su questo disegno di legge verrà rinviata, vorrei pregare i colleghi di prendere in considerazione anche la possibilità di modificare il terzo comma dell'articolo unico. A mio parere credo sia questa l'occasione migliore per perfezionare il provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Kessler.

**È approvato.**

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme per la ricostruzione di carriera ai fini pensionistici dei professori, straordinari ed associati non confermati» (1209)**, d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri.

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la ricostruzione di carriera ai fini pensionistici dei professori straordinari ed associati non confermati», d'iniziativa dei senatori Garibaldi, Valitutti, Spitella, Mitterdorfer, Panigazzi e Mezzapesa.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 16 aprile scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Prego il relatore alla Commissione di illustrare il disegno di legge.

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non mi dilungherò molto nell'illustrare questo provvedimento di legge sia perchè se ne è già ampiamente discusso, sia perchè la relazione dei colleghi proponenti è molto chiara sulle motivazioni che li hanno spinti a presentare tale disegno di legge.

Si tratta di rimediare ad una ingiustizia - per fortuna riguarda pochissimi casi - che ricade sui professori universitari di ruolo in

---

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Norme per la ricostruzione di carriera ai fini pensionistici dei professori universitari».

prova. Tutti sappiamo che il periodo di prova per i professori straordinari ed associati dura tre anni, a differenza del periodo di prova imposto a ciascun pubblico dipendente da qualsivoglia Amministrazione dello Stato, che invece dura sei mesi. E sappiamo anche che questi tre anni di prova sono necessari in quanto i professori universitari, straordinari ed associati, devono avere il tempo di dimostrare le loro capacità nel campo della produzione scientifica. Ora, questo è giusto per quanto riguarda la valutazione di merito e per il prosieguo della carriera, ma non è giusto sotto l'aspetto giuridico-previdenziale.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge è stato portato l'esempio di un professore straordinario che non ha potuto completare il prescritto triennio di prova per il conseguimento dell'ordinariato, causa decesso, lasciando la famiglia priva di qualsiasi assistenza economica. Questo è solo un caso, ma vi sono anche persone che subiscono una invalidità che li rende inabili a continuare nel lavoro; anche per tali persone - parlo sempre di professori che non hanno completato il periodo di prova - non è riconosciuto, attualmente, il diritto alla ricostruzione di carriera ai fini pensionistici. Il disegno di legge in esame, dunque, ha lo scopo di chiarire questa ingiusta situazione e porvi rimedio.

I primi due commi dell'articolo unico recitano: «Per gli aventi causa dei professori straordinari ed associati, che alla data del decesso non abbiano completato il triennio di prova, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera ai fini pensionistici.

Ai professori straordinari ed associati, che alla data di una dichiarata ed accertata inabilità permanente specifica non abbiano completato il triennio di prova, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera ai soli fini pensionistici». Il comma successivo, poi, stabilisce che condizione necessaria per il conseguimento del diritto di cui sopra è quella di avere svolto almeno sei mesi di effettivo servizio, rispettivamente nella fascia di professore straordinario e di professore associato. Sono stati previsti sei mesi perchè è questa la durata del periodo di prova per i dipendenti della pubblica amministrazione.

A me sembra una proposta di legge coerente e giusta, quindi ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola ai colleghi desidero fare una breve considerazione. Sono d'accordo con i firmatari di questo disegno di legge sulle motivazioni che li hanno spinti a presentarlo, però non sono d'accordo sull'uso delle parole «periodo di prova», in quanto per i professori straordinari si chiama «straordinariato», mentre per gli associati è più esatto parlare di «periodo in attesa del giudizio di conferma». Quindi sarebbe bene apportare una modifica in tal senso al testo del disegno di legge in questione.

VALITUTTI. Signor Presidente, quando la questione fu portata alla nostra attenzione essa suscitò in me qualche perplessità e le manifestai chiaramente. Tali perplessità derivano da una semplice considerazione:

che questa norma non fosse compatibile con la disciplina generale sul pensionamento vigente nel nostro paese.

Non so se il Ministero abbia fatto giungere una nota che avevo sollecitato, però sono in grado di affermare che l'ufficio delle pensioni del Ministero ha studiato questa norma arrivando alla conclusione di ritenerla non incompatibile con l'ordinamento generale. Ho sciolto quindi i miei dubbi.

A questo punto vi debbo riferire un episodio accaduto ieri. Ho ricevuto un professore dell'università di Genova, associato di storia della filosofia medioevale, venuto a prospettarmi una ipotesi. Naturalmente ve lo riferisco come caso limite cui può condurre la norma, ma ho detto al professore che in questa sede noi non potevamo prendere alcuna considerazione la sua specifica situazione, dato che l'evento che fa scattare la norma o è la premorienza o è l'invalidità permanente.

Questo professore era assistente alla facoltà di lettere di Genova e chiese ed ottenne il giudizio di idoneità ad associato. La facoltà adottò la delibera per il suo inquadramento in una certa data. Senonchè sono trascorsi da questa data ben cinque mesi perchè il Ministero ratificasse il provvedimento ed emettesse il decreto di associazione. Ora questo professore maturerà il sessantacinquesimo anno fra un mese e conteggiando cinque mesi trascorsi dal giorno della delibera, da cui la norma decorre, ma non come mesi di servizio prestati, egli andrà in pensione con 400.000 lire in meno rispetto a quanto avrebbe percepito se avesse superato il periodo triennale di prova. Egli aveva già preparato delle pubblicazioni di valore, proprio ai fini di questa prova, pubblicazioni che ormai non sono più valutabili.

Purtroppo non possiamo provvedere per questo caso, ma vi ho voluto raccontare l'episodio per dire che effettivamente ci troviamo di fronte ad una casistica che in taluni casi sconcerta. Oltretutto, nel provvedimento che abbiamo approvato e che ora è alla Camera, abbiamo protratto per gli associati che provengono non dal ruolo degli assistenti, ma da quello degli incaricati stabilizzati, il periodo di servizio fino al settantesimo anno di età. Sinceramente, debbo dirvi che comincio a pentirmi della mia adesione a quella norma. Effettivamente si tratta di una materia che dà luogo a casi di ingiustizia reale e che non mi sembrano risolvibili.

ULIANICH. Per quel che riguarda il disegno di legge all'esame, mi dichiaro sostanzialmente d'accordo. Forse si potrebbe ritoccare, come ha già detto il Presidente, l'espressione «di prova» contenuta nel primo comma. Al limite, si potrebbe sostituire al terzo comma del parole: «nella fascia di professore straordinario e di professore associato» con le parole: «nella prima o nella seconda fascia dei professori di ruolo nell'università». Il discorso non cambierebbe assolutamente, la sostanza rimarrebbe tale.

Vorrei affrontare in due parole il problema che è stato proposto dal senatore Valitutti. Penso che dovremo farci carico di una serie di questioni che si sono presentate e si presentano ancora in ambito universitario. Ci sono professori associati che entrano in ruolo nel sessantaquattresimo o nel sessantacinquesimo anno di età, come ci sono dei candidati che entrano nella prima fascia dei professori di ruolo

proprio al limite dell'età pensionabile. Mi chiedo: se è possibile per essi partecipare ai concorsi per professore di ruolo della prima o della seconda fascia nell'università, dovrebbe anche essere possibile, tenuto conto dei loro limiti di età - sappiamo ad esempio che la legge n. 382 prevede il sessantacinquesimo anno per andare fuori ruolo per il professore della prima fascia -, affrontare questo problema: cosa succede per coloro che diventano professori di ruolo nella prima o nella seconda fascia proprio al limite dell'età della pensione?

A me pare un'ingiustizia quella di non pensare ad una ricostruzione di carriera per coloro che si trovino in queste condizioni. Non dico di risolvere il problema nell'ambito del disegno di legge presentato dai colleghi Garibaldi, Valitutti, Spitella ed altri; ritengo tuttavia che questo problema debba essere in qualche modo affrontato, perchè non riguarda soltanto il caso ricordato dal senatore Valitutti, ma decine e decine di altri casi che colpiscono sul piano esistenziale. Siamo degli uomini e dobbiamo tener conto delle situazioni umane; non possiamo procedere come un rullo compressore nelle nostre funzioni di legislatori, vedendo unicamente orizzonti matematici.

La mia preghiera quindi sarebbe che noi ci facessimo carico e prendessimo un impegno per affrontare la materia. Non dico in quale dimensione debba essere risolto il problema, ma ritengo opportuno che noi ce ne occupiamo con serietà perchè esiste veramente nella vita quotidiana.

Mi associo quindi alle preoccupazioni manifestate dal senatore Valitutti e le faccio mie.

Compatibilmente con le esigenze della Presidenza della Commissione e del Governo, mi auguro che questo tema sia al più presto affrontato e ritengo che il Governo debba farsi promotore di un disegno di legge su di esso.

**PRESIDENTE.** Indubbiamente questo problema verrà tenuto presente. Vedremo se sarà possibile trattarlo nel corso dell'eventuale terza lettura del disegno di legge n. 57 o se sarà invece necessario affrontarlo in un provvedimento separato.

Non dimentichiamo, però, che i problemi arrivano uno dopo l'altro. Vi porto l'esempio di un assistente di ruolo, divenuto professore associato a seguito dei giudizi d'idoneità, che vince, dopo due anni e mezzo, prima cioè di aver terminato il triennio necessario per la conferma, il concorso per professore ordinario. In questo caso, se non interveniamo legislativamente, accadrà che i due anni e mezzo passati nel ruolo di professore associato non verranno conteggiati ai fini della ricostruzione di carriera in quanto, come ho detto, il periodo per la conferma non è terminato.

**ULIANICH.** Rientra nello stesso caso, Presidente.

**PRESIDENTE.** Sarà necessario rivedere l'intero problema.

**NESPOLO.** Esprimo parere favorevole sul provvedimento e desidero spiegarne più nel dettaglio il perchè. L'apprezzamento al primo comma dell'articolo è motivato dalla sua straordinarietà e dagli aspetti

umani di giustizia che è possibile richiamare ed addurre per sostenerlo. Tenendo conto degli aggiustamenti che sono stati proposti sia dal Presidente sia dal senatore Ulianich, esprimo pertanto su di esso un'opinione positiva.

Il parere è favorevole anche sul secondo comma che tratta una situazione omogenea al primo.

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. È riconducibile alla stessa patologia.

NESPOLO. Vorrei però ricordare ai colleghi che la situazione da esso prefigurata non è poi così straordinaria. La figura dell'inabilità, che con un'apposita legge abbiamo introdotto e che sposta un po' l'ottica precedente dell'incapacità al guadagno, può infatti riguardare grandi categorie di cittadini, quei cittadini cioè, non dipendenti peraltro da amministrazioni pubbliche, che usufruiscono di fondi speciali. Certamente la discussione in materia, che è molto ampia e che è stata riproposta dal Presidente dell'INPS, va al di là del tema odierno; resta il fatto, però, che questi cittadini non usufruiscono dei benefici che il Parlamento, con la legge sull'inabilità, ha ritenuto di poter garantire a chi si trovi in particolari e drammatiche situazioni.

L'inabilità, infatti, si riferisce sempre a situazioni drammatiche. Come ho già detto, l'argomento da me sollevato non fa parte del tema odierno, credo però che sia ugualmente il caso di sottolinearlo e di aprire ad esso un piccolo spiraglio. Ci sono infatti cittadini che di fronte alla stessa legge si trovano in situazioni di enorme disparità rispetto ad altri. Ciò detto, confermo la mia opinione positiva sul secondo comma, che consente ai professori universitari di non terminare il periodo di prova in caso di inabilità, e sull'intero provvedimento.

Desidero poi aggiungere che condivido le preoccupazioni espresse dai colleghi Valitutti, Spitella ed Ulianich e che trovo i problemi da essi sollevati di estrema rilevanza e tali da gettare perfino un'ombra sullo Stato di diritto. La nostra legislazione deve invece, quanto più possibile, consentire a tutti i cittadini di essere uguali di fronte ad essa e pertanto mi esprimo fin da ora a favore di un provvedimento che intenda affrontare e risolvere i casi e le situazioni oggi ricordate. Non mi sembra, però, che sia questa la sede adatta per affrontare il problema e non presenterò quindi emendamenti in tal senso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. Poiché non sono state avanzate critiche nè proposte di variazione, se non di natura tecnica, come relatore mi resta solo di ringraziare i colleghi dei vari Gruppi per l'adesione manifestata al provvedimento in discussione.

Per quanto concerne invece le molte e pertinenti osservazioni fatte, debbo dire, non come relatore, bensì come componente della Commissione, che le condivido. Tali osservazioni, infatti, che rientrano in un contesto di ordine generale, dimostrano una sensibilità ed un'attenzione particolare che fanno onore al Parlamento ed alle forze

sociali e culturali che sollecitano il Parlamento stesso a far sì che lo Stato di diritto sia quanto più possibile tale.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho molto da aggiungere alla discussione che si è testè conclusa; del resto già nella fase precedente il Governo aveva dichiarato la sua disponibilità ad accogliere il provvedimento in esame, riconoscendo gli elementi di giustizia in esso contenuti.

Non posso quindi, a nome del Governo, che esprimere parere favorevole sul disegno di legge ed associarmi a quanto dichiarato dal relatore e condiviso - sia pure con qualche riserva e perplessità per le particolari situazioni prima esemplificate e che devono trovare una giusta risoluzione - da tutti gli intervenuti.

Preannuncio intanto l'accoglimento delle modifiche tecniche suggerite riguardo al «periodo di prova», che è termine inadatto in una legge concernente lo stato di professore associato.

PRESIDENTE. Ricordo che sul disegno di legge al nostro esame la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole.

Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Per gli aventi causa dei professori straordinari ed essociati, che alla data del decesso non abbiano completato il triennio di prova, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera ai fini pensionistici.

Ai professori straordinari ed associati, che alla data di una dichiarata ed accertata inabilità permanente specifica non abbiano completato il periodo di servizio di cui al precedente comma, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera ai soli fini pensionistici.

Il conseguimento del diritto di cui ai commi precedenti è subordinato allo svolgimento di almeno sei mesi di effettivo servizio rispettivamente nella fascia di professore straordinario e di professore associato ed ai suoi effetti decorrono dalla data del decesso o della inabilità.

Per i professori deceduti l'istanza è proposta dagli aventi causa entro tre anni dal decesso.

ULIANICH. Potremmo riferirci ai professori di ruolo della prima e della seconda fascia in quanto gli associati hanno il loro periodo di straordinariato. Inoltre si potrebbe dire che il periodo di straordinariato si riferisce ad entrambe le fasce.

PRESIDENTE. Per la verità per gli associati non si parla di straordinariato e il riferimento alla legge n. 382 si riferisce non solo al termine cronologico ma anche al conseguimento del giudizio. Nulla da eccepire poi sulla formulazione comprensiva dei professori della prima e seconda fascia.

Comunque a questo punto, sulla base di quanto emerso dalla discussione e seguendo le indicazioni avanzate, vorrei proporre due emendamenti.

Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

È riconosciuto, agli aventi causa, il diritto alla ricostruzione di carriera ai fini pensionistici dei professori universitari, che alla data del decesso non abbiano completato il periodo di servizio di cui agli articoli 6 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il secondo emendamento tende a sostituire in tutto l'articolo unico il riferimento ai «professori straordinari ed associati» con la dizione: «professori universitari».

Metto ai voti il primo emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

Avverto che in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: «Norme per la ricostruzione di carriera a fini pensionistici dei professori universitari».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,30.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO